

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3352 del 15/09/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013. DITTA SERVIZI & GETIONI ITALIA SPA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC), VIA BREDA.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3432 del 14/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quindici SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Ditta **SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.P.A.** Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "commercio al dettaglio di carburante per autotrazione" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Monticelli d'Ongina (PC), Via Breda.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta **SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.P.A.**, avente sede legale in Comune di Roma, Via dell'Oceano Indiano n° 13, presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Monticelli d'Ongina) e trasmessa dalla stessa Unione con nota del 27/11/2015, prot. n° 4822 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con prot. n° 70436), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "commercio al dettaglio di carburante per autotrazione" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Monticelli d'Ongina, Via Breda;

Rilevato che l'istanza è stata presentata per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., 'autorizzazione a n° 2 scarichi di acque reflue (**S1** di acque di prima pioggia ed **S2** di acque reflue domestiche);

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con nota 29/03/2016, prot. n° 2574 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/3003) e dal Comune di Monticelli d'Ongina con nota PEC del 06/08/2016 (acquisita agli atti l'08/08/2016 con prot. n° PGPC/2016/8542);

Verificato che:

- presso l'impianto in oggetto sono presenti n° 2 scarichi come di seguito classificati:
 - **scarico S1**: scarico di acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento del piazzale, trattate mediante un sistema costituito da un pozzetto scolmatore, un bacino di accumulo e un disoleatore; tale scarico recapita nel corpo idrico superficiale "canale consortile Gambina B" (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
 - **scarico S2**: scarico di acque reflue domestiche trattate mediante un sistema di trattamento costituito da fossa Imhoff e filtro percolatore, lo scarico in uscita dal filtro percolatore recapita nel suolo mediante un sistema di sub-irrigazione;

Acquisiti nel merito:

- la relazione tecnica istruttoria del 14/04/2016, prot. n° PGPC/2016/3634, redatta dalla Sezione Provinciale dell'ARPAE in merito allo scarico S1 di acque di prima pioggia;
- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso, sempre in relazione allo scarico S1 di acque di prima pioggia, dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota 19/04/2016, prot. n° CBP/3908 (acquisito agli atti

il 21/04/2016 con prot. n° PGPC/2016/3943);

- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso, in relazione allo scarico S2 di acque reflue domestiche, dal Comune di Monticelli d'Ongina con nota 01/09/2016, prot. n° 9656 (acquisito agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/9355);

Preso atto che il Comune di Monticelli d'Ongina (PC), all'uopo interpellato, con nota pervenuta a questa Struttura in data 13 maggio 2016 (prot. n. 4927), ha comunicato che, "... omissis.....al rispetto della normativa vigente in materia di emissioni acustiche.....";

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con DDG n. 75 del 13 luglio 2016;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.P.A. per l'attività " commercio al dettaglio di carburante per autotrazione" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Monticelli d'Ongina, Via Breda;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 e n° 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.P.A.** (C. FISC. 04495361000), avente sede legale in

Comune di Roma, Via dell'Oceano Indiano n° 13, per l'attività di "commercio al dettaglio di carburante per autotrazione" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Monticelli d'Ongina (PC), Via Breda. Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi (**S1** di acque di prima pioggia ed **S2** di acque reflue domestiche) aventi recapito nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente nel canale consortile Rio San Lazzaro;

2. **di impartire, per lo scarico S1 (di acque di prima pioggia)** avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile Gambina B", le seguenti **prescrizioni:**

- a) lo scarico dovrà rispettare nel pozzetto di prelievo fiscale (posto a valle del disoleatore) i limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte Terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:
 - Solidi sospesi totali: ≤ 80 mg/l;
 - COD: ≤ 160 mg/l;
 - Idrocarburi totali: ≤ 5 mg/l;
- b) il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere sempre accessibile ed attrezzato per consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
- c) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di trattamento; dovranno essere asportati i fanghi e gli oli dal medesimo impianto ogni qualvolta si renda necessario al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;
- d) la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di trattamento dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
- e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
- f) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi all'impianto di trattamento o alla rete di fognatura, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione, (tramite PEC o fax), all'ARPAE e all'A.U.S.L. e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica all'impianto di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

3. **di impartire, per lo scarico S2 (di acque reflue domestiche)** avente recapito nel suolo attraverso un sistema di sub-irrigazione, le seguenti **prescrizioni:**

- a) il sistema disperdente di sub-irrigazione mantenga nel tempo le caratteristiche tecniche per un corretto funzionamento che garantisca anche l'impossibilità di interferire con la falda sottostante;
- b) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il sistema di trattamento è stato dimensionato;
- c) la sommità della trincea dovrà risultare sempre rilevata rispetto al terreno adiacente in modo da evitare la formazione di avvallamenti e quindi di linee di compluvio e penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante;
- d) non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale;
- e) dovranno essere asportati i fanghi dalla Fossa Imhoff e dal filtro percolatore ogni qualvolta si renda necessario al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;
- f) la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di trattamento venga resa disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente;

4. **di fare salvo:**

- che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento/depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- quanto prescritto dal Consorzio di Bonifica di Piacenza per lo scarico S1 di acque di prima pioggia e precisamente: *"il manufatto di immissione nel canale consortile con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) deve essere eventualmente adattato tenendo conto che durante intense precipitazioni e durante la"*

stagione irrigua la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna";

5. di dare atto che:

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po;

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.